



Istanza dell'atleta Danisi Piera per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'istante ed il genitore, rappresentati e difesi dall'avv. D'Amore, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio il rappresentante legale p.t. sig. Menditti Francesco ed il tesserato sig. Menditti Massimiliano e l'avv. Rapillo, giusta procura in calce alle memorie difensive, ammessi alla trattazione orale.

Premesso

che l'atleta Danisi Piera, con istanza regolarmente notificata anche all'A.S.D. Volley World il 27.09.2019, chiedeva lo svincolo ai sensi dell'art. 34 co. 2 del RAT per la mancata prosecuzione da parte del sodalizio del campionato di under 18 a seguito di estromissione da parte della FIPAV per non aver partecipato a due gare consecutive, nonché ai sensi dell'art. 35 del RAT a causa del disinteresse della società nella sua crescita tecnico-sportiva.

Il sodalizio pur non avendo presentato alcuna memoria si costituiva in udienza e discuteva oralmente.

L'istanza è da rigettare. Infatti, a seguito della discussione, è risultato che l'atleta, contemporaneamente al campionato di under 18, ha partecipato anche al campionato di Prima divisione, campionato al termine del quale il sodalizio ha partecipato ai playoff: ciò dimostra che la società non è venuto meno ai suoi impegni nei confronti dell'atleta permettendole di partecipare alle gare del campionato di Prima divisione.

Del pari, è infondato l'ulteriore motivo dedotto per lo scioglimento del vincolo per il disinteresse della società in quanto le dichiarazioni poste dall'atleta a base della sua istanza, in ordine alla disorganizzazione societaria ed alla mancata crescita sportiva, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, così come non risultano provate le ulteriori allegazioni in ordine ad un'inadeguata preparazione atletica.

Né è da accogliere l'istanza per lo svincolo dell'atleta in via coattiva per giusta causa non imputabile al sodalizio ai sensi dell'art. 35 del RAT poiché tale richiesta è teoricamente accoglibile quando risulta provato un malessere esistente tra le parti riscontrabile oggettivamente che nella fattispecie non risulta provato come esistente.

P.Q.M.

Dichiara il rigetto dell'istanza, disponendo l'incameramento della tassa versata dall'istante e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2019

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello*